LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO - SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 – 0522 438841 Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.)

E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: www.liceoaristospallanzani-re.edu.it CODICE FISCALE N. 80016650352 DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

CONVENZIONE QUINQUENNALE (2025/26-2030/31) FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

TRA

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Classico Scientifico "Ariosto Spallanzani" con

sede in Reggio Emilia p.ttaPignedoli, 2, codice fiscal	e 80016650352 d'ora in poi denominato
"istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente S	Scolastico, Dott.ssa Rossella Crisafi nata a
Reggio E. il 24/12/1970	
e l'Azienda/Ente	
con sede legale in Via	
E-mail	Tel
Codice fiscale/Partita IVA	(d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante"), rappresentato dal/la Sig./ra	
nato/a a	il
Codice Fiscale	
Classificazione dell'Azienda o Ente (es. Agricoltu	ıra, Commercio, Impresa, ecc.)
Numero dipendenti: 0 0 1-9 0 10-49	□ 50-249 □ 250-499 □ 500 e oltre
Tipologia dell'azienda: □ Pubblica □ Privat	.a. □ Mieta

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è soggetto all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

La struttura ospitante, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture lo/la studente/ssa in percorso su proposta dell'istituzione scolastica.

Art.2.

- 1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Formazione scuolalavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è progettata da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- 4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo.
- 5. L'accoglimento dello studente minorenne per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

- 1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Formazione scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente coinvolto:
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Formazione scuola-lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- 2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Formazione scuola-lavoro;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

- 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

Durante lo svolgimento della Formazione scuola-lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
- f) non utilizzare apparecchiature e/o frequentare locali e strutture della sede se non espressamente autorizzato.

Art.5

- L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto scolastico.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Formazione scuola-lavoro;
 - formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs.81/2008;
 - fornire allo studente la formazione generale in materia della tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro (D.Lgs 81/08 art. 15 e 37) e accordo stato regioni del 21-12-2011;
 - gli alunni non saranno adibiti né autorizzati a svolgere mansioni direttamente produttive, se non per il tempo strettamente necessario per la necessaria acquisizione di conoscenze relative alle strutture aziendali, ai cicli di lavorazione e agli strumenti e/o attrezzature in esercizio, e sotto il diretto e costante controllo dei tutor dell'azienda.

- 1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Formazione scuola-lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
 - f) fornire agli studenti l'adeguata formazione specifica della struttura ospitante in merito alla sicurezza e la formazione/informazione o addestramento richiesti nella struttura ospitante;
 - g) la presente convenzione è completata dal progetto formativo degli studenti che ne costituisce parte integrante;
 - h) concordare con l'istituzione scolastica il programma del percorso formativo che deve perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali future;
 - i) compilare e riconsegnare all'Istituto Scolastico, una scheda di valutazione nonché di attestazione del percorso formativo svolto, fornita dall'istituzione scolastica;
 - j) non assegnare agli studenti mansioni direttamente produttive, se non per il tempo strettamente necessario per la necessaria acquisizione di conoscenze relative alle strutture aziendali, ai cicli di lavorazione e agli strumenti e/o attrezzature in esercizio, e sotto il diretto e costante controllo dei tutor dell'azienda;
 - k) non permettere l'utilizzo di macchine o attrezzature che possano causare pericolo allo studente se non dopo opportuno addestramento e solo con la diretta supervisione e assistenza di personale esperto, ai soli fini dimostrativi.

Art.7

- La presente convenzione ha validità quinquennale a decorrere dalla data sotto indicata e non comporta oneri finanziari per il soggetto ospitante.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Legale Rappresentante Le Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella Crisafi	gale Rappresentante
Lagala Paparagantanta	gala Bannrasantanta
Istituzione Scolastica So	ggetto Ospitante
Reggio Emilia, lì / /	